

N. R.G. 3454/2017



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

Sezione Lavoro

Nella causa iscritta al n. r.g. **3454/2017** promossa da:

RICORRENTE

contro

RESISTENTE

Il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.

Dalle allegazioni e dalla documentazione depositata Dalle parti, sono emerse e sono incontestate tra le parti, le seguenti circostanze.

- 1) § ha lavorato alle dipendenze di n srl, poi divenuta srl, dal 27-09-1990 al 23-06-2017 con qualifica di impiegato di 2° Livello C.C.N.L. Terziario, e mansioni di Addetto all'installazione, manutenzione e riparazione, della Linea di prodotto Computer Tomography (TAC).
- 2) § svolgeva le proprie mansioni presso le strutture medico sanitarie che utilizzavano i prodotti della e richiedevano assistenza tecnica.
- 3) § era inserito nell'Area Nord Italia e svolgeva abitualmente la propria attività in Emilia Romagna, Liguria Piemonte, Lombardia Trentino Alto Adige, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Marche.
- 4) Con lettera dle 21-06-2017, ha intimato a Sturaro Marco, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, motivato in relazione ad un'asserita riorganizzazione che avrebbe comportato la soppressione del posto di lavoro del ricorrente.
- 5) In data 07-07-2017, dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione, Marco ha manifestato la propria disponibilità ad essere trasferito in altra Regione, al fine



di evitare il licenziamento, ma la società convenuta ha negato tale possibilità.

Confermando il licenziamento con lettera del 10-07-2017.

6) In data 24-07-2017, \_\_\_\_\_ ha assunto tale \_\_\_\_\_ a, quale Assistente Tecnico per il prodotto Computer Tomography (TAC), nell'Area Sicilia.

7) \_\_\_\_\_ aveva già svolto la propria attività a favore della società convenuta, per alcuni brevi periodi, anche in Campania ed in Sicilia.

8) \_\_\_\_\_ non aveva e non ha titoli tecnici superiori a quelli del ricorrente, né può vantare alcuna esperienza del settore, a differenza del ricorrente medesimo. Ciò posto, sulla base delle sopradette risultanze processuali, osserva il Tribunale che difetta radicalmente, per tabulas, il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, quantomeno sotto il profilo dell'obbligo di repaceage, posto che all'epoca dell'intimato licenziamento, vi era un posto libero e disponibile per la qualifica ed il profilo professionale del ricorrente, nell'ambito della Regione Sicilia, ed il ricorrente da una parte ha manifestato ripetutamente la propria disponibilità al trasferimento, e dall'altra aveva già lavorato per brevi missioni, nella Regione Sicilia.

Per prevalente insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, “ **nella nozione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, rientra sia l'esigenza della soppressione del posto di lavoro, sia l'impossibilità di ricollocare il lavoratore altrove..... e la manifesta insussistenza di uno degli elementi costitutivi, si risolve nell'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento**”(Cass. N°10435/2018). Osserva poi il Tribunale che la tutela reintegratoria, nella presente fattispecie, non è incompatibile con la struttura organizzativa dell'azienda, né eccessivamente onerosa per la stessa, posto che nulla in tal senso è stato allegato da parte convenuta.

A ciò si aggiunge che la condotta della società convenuta, non appare improntata a buona fede, sotto molteplici aspetti.

In primo luogo per la circostanza che al momento dell'intimato licenziamento era già esistente il posto di lavoro nella Regione Sicilia ed il ricorrente si era dichiarato disponibile al trasferimento, ed aveva già lavorato nella stessa Regione Sicilia, in missione.

In secondo luogo non sono stati neppure indicati i criteri di scelta della persona del ricorrente, quale persona da licenziare nell'ambito dell'organico della rete di manutentori della società convenuta, che comprende diverse persone nelle due macro aree territoriali, considerando che il ricorrente è persona di 57 anni con carichi famigliari, e con la difficoltà di reperimento di nuova occupazione, connessa all'età. Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato a Sturaro Marco, in data 21-06-2017, ed in applicazione dell'art. 18 comma 4° della legge N°300/1970, come riformato dalla Legge N°92/2012, \_\_\_\_\_, ora \_\_\_\_\_, deve essere condannata alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni, o in mansioni equivalenti, nonchè al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni mensili globali di fatto dovute e non corrisposte, dal giorno di efficacia del licenziamento, al giorno di reintegra, nel limite di un anno, dedotto l'aliunde perceptum, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici istat dalla mora al saldo, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa.



P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a \_\_\_\_\_, in data 21-06-2017, ed in applicazione dell'art. 18 comma quarto della legge N°300/1970, come riformato dalla Legge N°92/2012, condanna \_\_\_\_\_ ora divenuta \_\_\_\_\_, alla reintegra di \_\_\_\_\_ nel posto di lavoro e nelle mansioni, o in mansioni equivalenti, nonchè al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni mensili globali di fatto dovute e non corrisposte, dal giorno di efficacia del licenziamento, al giorno di reintegra, nel limite di un anno, dedotto l'aliunde perceptum, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici istat dalla mora al saldo, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale.

Condanna \_\_\_\_\_ srl ora divenuta \_\_\_\_\_ srl, alla rifusione delle spese processuali a favore di \_\_\_\_\_, liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa.

Bologna 16-05-2018

Il Giudice

Dott. Maurizio Marchesini

